

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (MI) GAMBARO | Presidente |
| (MI) LUCCHINI GUASTALLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) ORLANDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SANTARELLI | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) GIRINO | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 29/10/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Esponde il ricorrente di aver subito l'addebito in conto d'una "commissione di istruttoria veloce" di Euro 720, per quattro scoperti di conto determinati da: RID del 13 febbraio pari ad Euro 357,66; RID 13 marzo 2013, per un ammontante di Euro 574,46; assegno di Euro 3.992,26 risultato impagato e addebitato il 20 marzo 2013, nuovamente riaddebitato il 25 marzo 2013 e riaccreditato il 26 marzo 2013. Reputa il ricorrente che la commissione non sia dovuta; e ne chiede la restituzione.

Replica l'intermediario che l'introduzione della CIV (Commissione Istruttoria Veloce) è prevista dall'art. 117 bis TUB (nella novella recata dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) ed è stata comunicata a tutti i correntisti con nota allegata all'estratto conto del 30 giugno 2012. In particolare, si tratta di una commissione per scoperti o sconfinamenti giornalieri pari ad 80 Euro per scoperto/sconfinamento (entro la soglia dei 5000 Euro per evento). Nel caso di specie, si sarebbero registrati nel primo trimestre 2013 9 scoperti, sicché la somma complessiva dovuta a titolo di commissione sarebbe corretta (9x80=720).

Il ricorrente chiede il rimborso delle commissioni per € 720. L'intermediario insiste per il rigetto.

DIRITTO

La controversia si restringe intorno alla corretta applicazione della c.d. “Commissione di Istruttoria Veloce”, prevista dall’art. 117 bis TUB (come novellato dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Giova considerare al riguardo come la materia trovi disciplina di dettaglio nella Delibera C.I.C.R. 30 giugno 2012, n. 644, recante la “*Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario*”. Si legge all’art. 4 (Sconfinamenti):

“1. Agli sconfinamenti previsti dall’articolo 2 possono essere applicati esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:

a) una commissione di istruttoria veloce;

b) un tasso di interesse sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento.

2. La commissione di istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche:

a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell’importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;

b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto dal comma 4;

c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente;

d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

3. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto al comma 1, lett. b)”.

Ora, l’onere di provare lo sconfinamento del saldo disponibile rifluisce a carico della Banca, la quale non può – per espressa previsione dell’art. 4, n. 3, Delibera CICR 30 giugno 2012, n. 644 – limitarsi ad invocare saldi per valuta. Tali saldi, infatti, dipendono dall’applicazione di criteri cronologici interni alla banca, i quali non esprimono - in sé considerati - l’effettivo addebito o accredito delle somme. Parrebbe così spiegarsi la *ratio* dell’art. 4, n.3, Del. cit., a tenore del quale “*se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto al comma 1, lett. b)*”.

Osserva il Collegio come, nel caso di specie, non risultino sconfinamenti del saldo disponibile bensì solo del saldo per valuta, sicché allo stato degli atti non risulta provato il titolo della commissione, invocata ed applicata dall’intermediario. Ne discende il diritto del cliente alla restituzione delle somme, applicate *sine titulo* dall’intermediario. Considerando che la banca ha già restituito € 160, la somma ancora dovuta risulta pari ad € (720-160) 560

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 560,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO